

**Contratto di collaborazione**

*ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii*

tra

MUSEI REALI, con sede in Torino, Piazzetta Reale n. 1 codice fiscale 97792420016 in persona della Direttrice Enrica Pagella ivi domiciliata per la carica

e

QUALIFICA, NOME E COGNOME PROFESSIONISTA, nata/o a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita Iva n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominato Prestatore d’opera.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 17;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, avente ad oggetto il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”;

VISTO il decreto Ministeriale n. 22 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale”>>;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto Ministeriale n. 380 del 22 ottobre 2021, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale”>>;

VISTO il decreto Ministeriale n. 417 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto <<Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali”>>;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (d’ora in poi TU sul pubblico impiego) ed in particolare l’art 7 comma 6 ai sensi del quale “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”;

VISTO l’art 22 comma 6 D.L 50 /2017, coordinato con la Legge di conversione del 21 giugno 2017 n. 96 e modificato dall’art. 1, comma 307 della Legge n. 205 del 2017 e ss. mm. ii., in base al quale gli istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, “per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione”, possono avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 24 mesi ed entro i limiti di spesa di 200.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione *ex* art 7 comma 6 TU pubblico impiego, nei limiti di spesa previsti dalla normativa su richiamata;

CONSIDERATO che non è possibile far fronte solo con le competenze del proprio personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

CONSIDERATA la necessità in particolare di avvalersi della collaborazione di n.1 unità di personale, dotata di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali individuati nell’avviso allegato al presente atto;

CONSIDERATA la Circolare n. 89 della Direzione Generale Organizzazione Servizio II pubblicata in data 13/09/2022;

VISTA la Determina Direttoriale, rep. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si disponeva l’emanazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio 2023 PdC xxxxxxxx;

VISTA la Determina n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di nomina della Commissione di Valutazione;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione;

VISTA la Determina n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura;

CONSIDERATO che all’esito della citata selezione QUALIFICA, NOME E COGNOME DEL PROFESSIONISTA possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico di DENOMINAZIONE INCARICO corrispondente alle esigenze del Committente;

CONSIDERATO che il prestatore d’opera ha dichiarato di essere titolare di partita Iva;

CONSIDERATO che il prestatore d’opera ha dichiarato, compilando correttamente l’Allegato B all’Avviso di selezione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con i Musei Reali;

Tutto ciò premesso e richiamato,

Si stipula quanto segue:

Le premesse di cui sopra, nonché le dichiarazioni allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art 1. Rapporto**

1. I MRT conferiscono incarico al QUALIFICA, NOME E COGNOME DEL PROFESSIONISTA, il/la quale accetta di prestare la propria attività in forma di prestazione d’opera, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contratto ex art 2222-2229 ss. c.c..

**Art 2. Oggetto della prestazione**

1. Il prestatore d’opera è chiamato a collaborare con i MRT per l’espletamento di ricerche bibliografiche e d’archivio presso biblioteche e depositi documentari delle Soprintendenze di Torino, dei musei e degli archivi per l’implementazione e l’aggiornamento delle schede di catalogo e della documentazione fotografica relative al patrimonio dei Musei Reali e la redazione di un testo scientifico conclusivo di ricerca, che sviluppi le linee di indagine indicate e metta in particolare evidenza le novità emerse nel corso dello studio. Il testo dovrà avere lunghezza massima di 50.000 battute, apparati esclusi (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo per apparati si intendono: indici, elenchi, appendici, allegati documentari).

2. L’incarico prevede inoltre il recupero e l’inserimento nel catalogo dei Musei Reali della documentazione storica, di restauro e fotografica relativa a specifici nuclei collezionistici del Palazzo Reale e della Galleria Sabauda.

**Art 3. Modalità di esecuzione della prestazione**

1. Il prestatore d’opera si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con i MRT allo scopo di rendere la prestazione utile nonché funzionale alle esigenze degli stessi. Pertanto, le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal RUP ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in

funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli.

2. Il prestatore d’opera, per l’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono etc.).

3. Per la tipologia contrattuale, non sono previsti giorni di ferie; tuttavia, il prestatore dovrà concordare con il RUP, l’eventuale sospensione della prestazione, per garantire il coordinamento con l’attività, gli obiettivi e l’organizzazione dello stesso.

4. Il prestatore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico oggetto del presente contratto. A tal proposito il prestatore si impegna durante la vigenza del contratto ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale di qualsiasi natura ed a recedere da qualsivoglia rapporto di collaborazione, diretto e/o indiretto, con società e/o enti che operano in conflitto di interessi con i MRT.

5. Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie od altro, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi.

6. Il prestatore è tenuto, altresì, ad astenersi da attività o condotte che possano creare un danno all’immagine o comunque un pregiudizio al Committente, nonché all’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n 62 2013 ex art 2 co 3: “*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai*

*titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*”.

7. Il prestatore si impegna a svolgere la prestazione con l’ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole statuite dalla professione di appartenenza, nonché dei principi deontologici fissati dall’albo cui risulta eventualmente iscritto.

**Art. 4 Compenso, trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo, modalità di pagamento.**

1. Le parti convengono che il compenso professionale è stabilito in complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), a carico dei MRT.

2. È a carico del collaboratore ogni copertura assicurativa.

3. L'incarico rientra nell’area delle prestazioni autonome di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e ss. mm. ii., e all'art. 2222 del Codice Civile.

4. L’importo verrà corrisposto in due *tranches* di 4.000 euro lordi ciascuna.

5. Il compenso verrà erogato in relazione all’attività svolta da parte del collaboratore, previa verifica del RUP. A tal fine il prestatore d’opera sarà tenuto ad inviare, decorsi quattro mesi dall’avvio dell’incarico al RUP una relazione, redatta ed inviata in formato PDF, nonché firmata in modalità PAdES (pdf-signed), nella quale dovrà dichiarare le attività svolte al momento dell’invio della relazione.

6. Il prestatore d’opera, ricevuta la regolare esecuzione da parte del RUP potrà emettere regolare fattura elettronica ai MRT.

7. Il compenso verrà liquidato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla QUALIFICA, NOME E COGNOME PROFESSIONISTA, acceso presso l’Istituto di credito – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, attraverso il seguente IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica.

8. Laddove il prestatore d’opera sia un libero professionista, la fattura elettronica dovrà contenere i seguenti elementi minimi per la correttezza formale:

- numero e data di emissione;

- oggetto pertinente, imputabile ed inerente rispetto all’intervento e al contratto;

- importo totale con evidenza della ritenuta, della cassa previdenziale e dell'Iva;

- estremi del beneficiario (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN).

9. I MRT non saranno in alcun modo responsabili nel caso di variazioni del proprio conto corrente non portate a conoscenza con mezzi idonei.

10. Per qualsiasi necessità sarà possibile contattare il RUP nominato dai MRT.

11. Qualora l’incaricato/l’incaricata sia dipendente pubblico con incarico anche part time superiore al 50% la retribuzione è subordinata all’accertamento del rilascio dell’autorizzazione dall’amministrazione di provenienza.

**Art. 5 Efficacia, decorrenza e durata del contratto**.

1. Il contratto, decorrente dal giorno della sottoscrizione dell’incarico ed ha durata per sei mesi.

2. L’efficacia del presente contratto è condizionata al visto della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità amministrativo contabile ex art. 3, comma 1 lett. f bis L n. 20 del 1994.

**Art. 6 Diritto di recesso.**

1. L'incarico può cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per gravi inadempienze del collaboratore. In detta ipotesi, i MRT devono rendere note al collaboratore le relative motivazioni almeno 30 giorni prima del termine fissato per la cessazione anticipata.

2. Il prestatore ha facoltà di recedere dall'incarico con preavviso non inferiore a 30 giorni.

3. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da inviarsi almeno 30 giorni

4. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del prestatore.

**Art. 7 Proprietà, riservatezza dei risultati.**

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dei MRT e della Fondazione 1563 giusta convenzione rep.6 del 15/02/2023. Il materiale documentato e prodotto nonché tutti i dati elaborati, non possono essere utilizzati per altri scopi, né pubblicati o divulgati all’esterno.

2. Inoltre tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il prestatore entrerà in possesso o sarà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

**Art. 8 Foro competente.**

1. In caso di controversie tra le parti sul puntuale rispetto ed adempimento del presente incarico professionale, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Torino.

La Direttrice

Enrica PAGELLA

Il Prestatore d’opera

Nome COGNOME